

Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado Liceo scientifico-Liceo classico-Liceo linguistico-Liceo musicale



REGOLAMENTO GENERALE DEI LICEI

Il presente Regolamento dei Licei annessi al Convitto Nazionale "D. Cirillo"

- Si ispira ai principi della *Costituzione* italiana, promuove la formazione integrale di ogni persona, nel rispetto del principio di autonomia delle istituzioni scolastiche.
- Stabilisce le norme sul funzionamento e sui diversi aspetti della vita della scuola per quanto non già espressamente stabilito dalle disposizioni vigenti di legge, e in coerenza con le norme dello *Statuto delle Studentesse e degli Studenti*, emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, con il Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni.
- E' coerente e funzionale al PtOF adottato dall'Istituto.
- Il presente regolamento è completato dai regolamenti della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di Primo Grado, del Semiconvitto
- E' integrato dal patto educativo di corresponsabilità

PARTE PRIMA: ORGANIZZAZIONE DEI LICEI

Articolo 1 - Orario delle lezioni. Accesso a scuola.

Norme comuni a tutti i Licei

- a. Le lezioni hanno inizio alle ore 8.00. L'attività didattica si articola in ore da 60', in 5 giorni su 6; le attività didattiche cessano alle ore 13:00 o 14:00 o 15.00, in base all'orario giornaliero di ciascuna classe.
 - Le lezioni individuali di Esecuzione e interpretazione del Liceo musicale iniziano alle ore 13:30/14:30 e terminano entro le 18:30/19:30, in base all'orario individuale di ciascun alunno autorizzato dal Dirigente Scolastico e comunicato ad alunni e famiglie.
 - Per le giustificazioni di assenze, ritardi e uscite anticipate relativi alle lezioni individuali di Esecuzione e interpretazione si applicano le norme generali.
 - Tra il termine delle lezioni mattutine e l'inizio delle lezioni individuali non è consentito agli studenti permanere negli ambienti scolastici.
 - Parimenti, gli alunni non impegnati in lezioni individuali o di gruppo non possono permanere all'interno della scuola fuori dall'orario delle lezioni individuali e/o di gruppo. Tale divieto è derogabile esclusivamente dietro richiesta scritta, debitamente motivata dei genitori/esercenti responsabilità genitoriale sul minore, autorizzata dal Dirigente Scolastico; l'autorizzazione è subordinata all'affidamento della vigilanza sul minore ad un docente che si sia dichiarato disponibile. Il Dirigente scolastico può, a suo insindacabile giudizio, revocare detta autorizzazione qualora non vengano rispettate le indicazioni date.
- b. Gli alunni non si allontanano temporaneamente dall'aula o sostano nei corridoi senza il permesso del docente durante le lezioni e al cambio dell'ora.
- c. L'accesso ai bagni è garantito ad un alunno per volta e per non più di 5' a partire dalla seconda ora di lezione, salvo casi particolari.
- d. Gli alunni utilizzano il cortile, i laboratori e le palestre scoperte e coperte esclusivamente alla presenza di un docente di Scienze motorie.

Articolo 2 - Giustifica delle assenze.

Le assenze sono giustificate attraverso il registro elettronico.

Ogni assenza è giustificata entro e non oltre il giorno successivo; la mancata giustifica viene segnalata sul registro di classe attraverso il registro elettronico e viene pertanto automaticamente e tempestivamente resa nota alla famiglia.

Le assenze per malattia saranno giustificate per il corrente anno scolastico come dalle indicazioni emanate dalle autorità competenti.



Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado Liceo scientifico-Liceo classico-Liceo linguistico-Liceo musicale



In caso di assenza di più di cinque giorni non dovuta a malattia, è possibile riammettere l'alunno in classe attraverso l'autocertificazione resa dal genitore attraverso il registro elettronico, se di tale assenza prolungata e delle sue motivazioni sia stata fornita una comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico per tramite del Docente Coordinatore di Classe.

Le assenze collettive (della totalità o della maggior parte della classe) degli studenti vanno sempre e comunque giustificate dal genitore o dall'esercente potestà genitoriale.

Per le sanzioni disciplinari in caso di assenze arbitrarie, si rimanda alla Parte IV del presente Regolamento e alla tabella allegata.

La mancata giustificazione delle assenze dopo il secondo giorno si configura come nota disciplinare.

La validità dell'anno scolastico è fissata per legge, le deroghe al limite massimo di assenze sono approvate dal Collegio dei Docenti e dal Commissario Straordinario e costituiscono parte integrante del presente regolamento; sono pubblicate altresì sul sito della scuola e rese note agli studenti e alle loro famiglie.

Articolo 3 - Ingressi e Uscite fuori orario.

Le attività didattiche iniziano alle ore 8:00. Tutti gli ingressi in ritardo vengono indicati sul registro di classe.

Gli ingressi in ritardo successivi alle ore 08:10 devono essere giustificati dal genitore o dell'esercente responsabilità genitoriale sul registro elettronico e rientrano nel computo delle ore di assenza utile ai fini della validità dell'anno scolastico.

La mancata giustifica del ritardo è segnalata sul registro di classe; la famiglia provvede a giustificare il ritardo entro il giorno successivo.

La giustificazione del ritardo è effettuata sul registro elettronico e presentata il giorno stesso del ritardo (alunno maggiorenne) o entro il giorno successivo (alunno minorenne).

Attraverso il registro elettronico i genitori prendono quotidianamente atto dei ritardi e dell'orario di ingresso di ciascun alunno, precisato dai docenti. Dopo cinque ingressi in ritardo, il docente coordinatore può convocare il genitore per la giustifica in presenza dei frequenti ritardi.

Gli ingressi alla seconda ora, non più di 10 nel corso dell'intero anno scolastico, fatte salve situazioni particolari che devono essere segnalate dal genitore al Dirigente Scolastico per tramite del Coordinatore di Classe attraverso una specifica documentazione scritta, devono essere giustificati dal genitore e autorizzati dal docente della seconda ora

Tutti i ritardi sono segnalati sul registro elettronico.

È cura del Docente Coordinatore di classe e del genitore/esercente responsabilità genitoriale controllare il monte ore d'assenze attraverso il registro elettronico.

Gli ingressi posticipati disposti dal Dirigente Scolastico per motivi organizzativi sono comunicati alle famiglie degli alunni e agli alunni e annotati sul Registro elettronico di classe con almeno un giorno di anticipo e non rientrano nel computo generale delle ore di assenza.

Per il Liceo musicale, relativamente alle lezioni di Esecuzione e interpretazione, e per tutti i licei, ove lo svolgimento delle attività didattiche prevede frazioni orarie successive alle ore 14.30, anche in caso di assenza alle attività didattiche mattutine, gli alunni possono partecipare alle lezioni pomeridiane, giustificando l'assenza attraverso il registro elettronico. In assenza della predetta giustifica, gli studenti non possono essere ammessi alle lezioni pomeridiane*.

* In caso di assenza antimeridiana, in relazione alle lezioni di strumento musicale pomeridiane, essendo frazioni separate da intervallo obbligatorio da quelle mattutine, è consentito che l'allievo possa frequentare le lezioni pomeridiane di strumento musicale. Resta d'obbligo la giustifica delle ore di assenza mattutine.



Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado Liceo scientifico-Liceo classico-Liceo linguistico-Liceo musicale



Le ore di assenza sono contate ai fini della validità dell'anno in corso, in base alla normativa vigente: i minuti in ritardo successivi alle 8,10 sono registrati sul registro elettronico in modo da rientrare nel computo del monte ore assenze.

Le uscite anticipate per motivi personali si configurano come eventi eccezionali e debitamente motivati; possono attuarsi esclusivamente al termine di ciascuna ora di lezione.

Le uscite anticipate per motivi personali degli alunni minorenni avvengono esclusivamente in presenza del genitore/esercente responsabilità genitoriale o un suo delegato (purché maggiorenne).

Per gli alunni minorenni, il genitore o il suo delegato si reca a scuola e, accolto al front office dal personale scolastico appone la sua firma sul registro apposito e provvede al ritiro dell'alunno minore.

Il docente dell'ora in cui si verifica l'uscita anticipata segnala sul registro di classe l'avvenuta uscita, precisandone l'orario.

In ogni caso sarà necessario che i genitori attendano nell'atrio dell'ingresso l'arrivo del minore, senza accedere alle aree destinate all'attività didattica.

Le uscite anticipate per motivi personali degli alunni maggiorenni, a patto che si tratti di eventi rari e isolati, nonché debitamente documentati, possono essere concesse dal docente dell'ora, previa comunicazione del personale di segreteria al genitore.

Le uscite anticipate disposte dalla Dirigenza per motivi organizzativi sono comunicate agli alunni e annotate sul Registro di classe e non rientrano nel computo generale delle ore di assenza.

Si indicano di seguito le modalità organizzative, in ordine all'ingresso posticipato e/o all'uscita anticipata della/e classe/i, nei casi di impossibilità di garantire la vigilanza per assenza del personale:

- Entrata posticipata alla seconda ora di lezione, in caso di assenza del docente della prima ora di lezione
- Uscita anticipata all'ultima ora di lezione o alle ultime due ore di lezione, nel caso l'assenza del/i docente/i interessi in quella/e classe/i sia la penultima che l'ultima ora di lezione
- Entrata posticipata alla seconda ora di lezione e uscita anticipata all'ultima ora di lezione, in caso di assenza sia del docente della prima ora di lezione che del docente dell'ultima ora di lezione

La comunicazione agli studenti della/e classe/i interessata/e di uscita anticipata e/o entrata posticipata prevista/e per una determinata giornata, è resa nota con avviso letto in classe, di norma, almeno il giorno precedente rispetto a quella giornata. I collaboratori scolastici individuati dalla DSGA presentano al/ai docente/i della/e classe/i interessata/e detto avviso, che dal/dai docente/i medesimo/i viene comunicato agli studenti e per il loro tramite alle famiglie.

Gli stessi docenti firmano l'avviso sull'apposito registro e provvedono ad annotare sul registro elettronico di classe l'orario di ingresso posticipato e/o di uscita anticipata previsto/i per quella/e classe/i per il giorno comunicato agli studenti, ai fini della presa visione da parte dei genitori.

Nel caso in cui l'assenza del docente sia resa nota al termine delle attività didattiche, le disposizioni di ingresso posticipato e di uscita anticipata sono pubblicate sul registro elettronico. Le famiglie degli studenti accedono quotidianamente al registro elettronico Argo, in modo da seguire puntualmente l'andamento didattico-disciplinare del proprio figlio, prendono visione delle attività svolte durante le lezioni, dei compiti assegnati e degli eventuali suddetti avvisi relativi agli ingressi posticipati e/o alle uscite anticipate.

Nel caso in cui l'assenza del personale docente e la relativa impossibilità di assicurare la vigilanza siano rese note e acquisite in giornata, gli studenti vengono fatti uscire anticipatamente, previa comunicazione a tutti i genitori attraverso il registro elettronico/mail o SMS

Articolo 4 – Cambio dell'ora



Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado Liceo scientifico-Liceo classico-Liceo linguistico-Liceo musicale



È possibile unicamente al cambio dell'ora come sopra definito accedere uno per volta alle macchinette erogatrici di acqua, bevande e cibi.

Gli alunni non possono accedere ai servizi igienici senza autorizzazione del docente; per uscire dall'aula gli alunni chiedono l'autorizzazione al docente che in quel momento è nella loro classe, usufruiscono esclusivamente dei servizi igienici presenti nel piano in cui è ubicata la loro aula e non escono dalla classe in più di uno per classe. Durante le uscite dall'aula non è consentito sostare, correre o discutere ad alta voce nei corridoi per non arrecare disturbo alle attività didattiche ed educative.

Articolo 5 - Divieto di manomissione di documenti scolastici.

È assolutamente vietato agli studenti sottrarre e manomettere e fotografare qualunque documentazione ufficiale della scuola, ivi compresi i giudizi e le valutazioni del docente sulle prove scritte.

Per le sanzioni disciplinari in caso di infrazione al suddetto articolo, si rimanda alla Parte IV del presente Regolamento e alla tabella allegata.

Articolo 6 - Divieto di fumo.

La legge vieta di fumare nei locali scolastici, come in tutti i locali pubblici (art. 51 della L. 3 del 16/1/2003), nonché nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni; il divieto è esteso anche all'uso della sigaretta elettronica (art. 4, commi 1 e seguenti, del D.L. 104 del 12/9/2013, convertito con modificazioni in l. 28 del 8/11/13). Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente (art. 7 della L. 584/1975, modificato dall'art. 52, comma 20 della L. 448/2001 e dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005).

Per le sanzioni disciplinari in caso di infrazione al suddetto articolo, si rimanda alla Parte IV del presente Regolamento e alla tabella allegata.

Articolo 7 - Utilizzo dei telefoni cellulari, di altri dispositivi elettronici e del telefono pubblico.

L'utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici atti alla comunicazione non è consentito durante l'intero orario scolastico. Gli studenti devono tenere i telefoni cellulari rigorosamente spenti, nello zaino, dalle ore 8.00 in poi e fino al termine delle lezioni, salvo indicazioni del docente della classe/ora. Infatti, in considerazione del fatto che detti apparecchi (tablet, ipad, smartphone, ecc.) possono costituire uno strumento di studio e un sussidio per l'approfondimento culturale, se ne consente l'uso agli alunni ai fini didattici, previa autorizzazione del docente presente in classe.

Le comunicazioni con le famiglie sono possibili esclusivamente attraverso il telefono degli uffici di segreteria.

In caso di mancato rispetto della normativa, il docente in servizio procede al sequestro del dispositivo e alla sua consegna all'alunno alla fine delle attività o alla fine della giornata scolastica; in casi particolari, il docente può altresì convocare i genitori per il ritiro del dispositivo stesso.

Per il rispetto della riservatezza degli alunni e del personale scolastico, l'uso di dispositivi di qualunque genere per la ripresa fotografica, audio e video è permanentemente vietato in tutti i locali scolastici.

Gli alunni trasgressori sono sottoposti alle sanzioni disciplinari di cui alla parte IV del presente regolamento. Per le sanzioni disciplinari in caso di infrazione al suddetto articolo, si rimanda alla Parte IV del presente Regolamento e alla tabella allegata.

Articolo 8 - Divieto di introduzione di oggetti o sostanze.

È fatto divieto di introdurre nell'edificio scolastico oggetti o sostanze che possano mettere in pericolo la sicurezza e la salute delle persone.



Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado Liceo scientifico-Liceo classico-Liceo linguistico-Liceo musicale



Articolo 9 - Divieto di ingresso a persone estranee all'istituzione.

È fatto assoluto divieto di ingresso a persone estranee all'istituzione senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore.

Articolo 10 - Attività extrascolastiche.

Le attività extrascolastiche sono promosse dentro e fuori l'istituto.

Esse possono consistere in attività di interesse generale, nel campo delle arti, della scienza, dello sport, del cinema e del teatro, della storia e su temi di interesse generale attraverso conferenze dibattiti, proiezioni nonché visite ad aziende, musei, mostre, luoghi di interesse storico, artistico, scientifico, tecnico ecc.

Le attività che si svolgono all'interno dell'istituto sono incluse nella programmazione didattica ed educativa del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe.

Le attività che si svolgono all'esterno dell'istituto si distinguono in lezioni itineranti, visite guidate, viaggi di istruzione, scambi culturali, ecc. Le lezioni itineranti si svolgono di norma in orario antimeridiano; le visite guidate hanno la durata di una giornata, i viaggi di istruzione prevedono uno o più pernottamenti.

Di norma ciascuna classe effettua, in base alla programmazione dei docenti e alla loro disponibilità, previa autorizzazione dei genitori/esercenti responsabilità genitoriale da acquisirsi per iscritto, una delle attività sopra dette. I viaggi di istruzione si fondano su progetti articolati e coerenti con le programmazioni didattico-educative dei Consigli di Classe e Disciplinari e integrati nel curriculum scolastico. I viaggi di istruzione sono destinati agli alunni di tutte le classi dell'istituto e sono effettuati di norma con mete comuni a più classi e preferibilmente per classi parallele. La scelta delle mete avviene in seno alla elaborazione della Programmazione dei singoli dipartimenti disciplinari e/o del Consiglio di Classe. I viaggi di istruzione sono approvati dal Collegio dei Docenti e fanno parte del PtOF nel rispetto della normativa vigente.

Lo svolgimento delle visite guidate e dei viaggi di istruzione nonché degli scambi culturali è subordinato all'effettiva disponibilità:

- di almeno un docente referente che cura nei dettagli l'organizzazione e la realizzazione dell'esperienza didattica;
- di almeno un docente accompagnatore per ogni gruppo di allievi, in coerenza con la normativa vigente;
- di un congruo numero di adesioni (pari ai due terzi della classe) accertate da parte delle famiglie degli studenti sulla base di una preventiva informazione di massima sull'itinerario del viaggio, sulla durata, sui mezzi di trasporto da utilizzare e sulla spesa complessiva;
- La richiesta dei preventivi di spesa alle agenzie turistiche viene elaborata dagli uffici della segreteria amministrativa in modo da garantire l'assoluta trasparenza nella procedura di valutazione delle offerte.

Ciascun Consiglio di Classe si riserva di escludere dalla partecipazione alle attività extrascolastiche gli alunni per i quali si registri un comportamento inadeguato e valuta la partecipazione di caso in caso in presenza di note individuali e collettive e altresì in presenza di comportamenti reiterati offensivi o lesivi del presente regolamento e della normativa vigente.

Il presente articolo è integrato dall'apposito regolamento in merito ai viaggi e alle visite di istruzione, gemellaggi e scambi culturali che integra il presente e ne è parte costitutiva.

PARTE SECONDA: DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

I diritti e i doveri degli studenti sono sanciti dallo *Statuto delle Studentesse e degli Studenti* (D.P.R. 249/98 e successive modifiche e integrazioni del D.P.R. 235/2007) cui si rimanda.

Il Patto educativo di corresponsabilità dell'Istituto (D.P.R. 235/07 art. 5 bis), sottoscritto dal genitore all'atto dell'iscrizione o durante i primi mesi dell'anno scolastico, definisce in maniera condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie e impegna tutte le componenti del processo educativo a condividere i nuclei fondanti dell'azione educativa.



Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado Liceo scientifico-Liceo classico-Liceo linguistico-Liceo musicale



Articolo 11 - Doveri degli studenti

- 1. Lo studente è puntuale e frequenta assiduamente le lezioni;
- 2. Lo studente si presenta a scuola con il materiale didattico occorrente;
- 3. Lo studente non turba e non causa alcun impedimento al normale andamento delle attività e dei servizi che la scuola eroga;
- 4. Lo studente usa un linguaggio corretto, evita le parole offensive e ogni aggressività ed è tenuto ad avere rispetto del Dirigente Scolastico, dei docenti, dei compagni e del personale tutto della scuola;
- 5. Lo studente rispetta e fa rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove studia e lavora, il Regolamento di istituto. Utilizza le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche in orario extracurriculare, secondo le procedure prescritte dai regolamenti specifici;
- 6. Gli studenti segnalano immediatamente al docente e agli educatori in servizio eventuali incidenti personali o malesseri;
- 7. Lo studente risarcisce i danni alle persone, agli arredi e alle attrezzature causati da un comportamento difforme da quanto previsto nei precedenti articoli, anche in concorso con altri;
- 8. Lo studente frequenta la scuola vestito in modo consono all'ambiente e alla situazione comunicativa, evitando inutili esibizionismi;
- 9. Lo studente riferisce alla famiglia le comunicazioni scuola-famiglia.



Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado Liceo scientifico-Liceo classico-Liceo linguistico-Liceo musicale



PARTE TERZA: PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

La scuola si ispira al principio della finalità educativa e costruttiva dei provvedimenti disciplinari (art. 4, DPR 249/98).

Delle sanzioni disciplinari si terrà debito conto nell'assegnazione del voto di condotta.

Articolo 12- Procedure per l'applicazione delle sanzioni

Le persone o gli organi competenti adottano i provvedimenti disciplinari nei confronti dello studente nel rispetto del principio di gradualità. Tutti i provvedimenti disciplinari devono essere motivati. Le sanzioni che comportino l'allontanamento temporaneo dalla scuola sono prese sempre dal Consiglio di Classe competente e dopo aver instaurato il seguente procedimento disciplinare:

- 1. il promotore del procedimento disciplinare invia una relazione circostanziata al Dirigente Scolastico;
- 2. il Dirigente Scolastico entro 3 gg. dal ricevimento della relazione invia allo studente e ai genitori la contestazione scritta d'addebito e convoca il Consiglio di Classe secondo la normativa vigente;
- 3. lo studente ha facoltà di produrre una relazione scritta, nonché prove e testimonianze a lui favorevoli, nella seduta del Consiglio di Classe; l'alunno, se minorenne, si avvale dell'assistenza di un genitore o dell'esercente la responsabilità genitoriale o di persona delegata dai genitori.
- 4. il Consiglio di classe, acquisita l'eventuale risposta scritta dello studente, procede alla fase istruttoria nella sua composizione allargata, alla presenza dei rappresentati dei genitori e degli studenti (ex art. 5 D. Lgs 297/1994; nota MIUR n. 3602 del 31/07/2008); completata la fase istruttoria, il Consiglio di classe prosegue nella sua composizione ristretta per definire la proposta di sanzione e quindi deliberare in merito;
- nell'accertamento delle responsabilità sono distinte situazioni occasionali o determinate da circostanze fortuite rispetto a gravi mancanze che indichino un costante e persistente atteggiamento irrispettoso delle norme che regolano la vita scolastica e dei diritti altrui;
- 6. il provvedimento disciplinare adottato viene comunicato per iscritto allo studente e ai genitori e produce effetti ai fini dell'attribuzione del voto di condotta e degli eventuali premi di merito assegnati dall'istituzione.

Contro i provvedimenti disciplinari che comportino l'allontanamento fino a 15 gg. è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola, di cui all'art. 16 del presente regolamento. Esso ha il potere di annullare la sanzione con provvedimento motivato.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Nel caso di reiterate infrazioni disciplinari l'organo competente potrà applicare una sanzione più grave.

Allo studente sarà offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare comminata in attività a favore della Comunità scolastica.



Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado Liceo scientifico-Liceo classico-Liceo linguistico-Liceo musicale



PARTE QUARTA: SANZIONI DISCIPLINARI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

La scuola nondimeno si ispira al principio della finalità educativa e costruttiva dei provvedimenti disciplinari (art. 4, DPR 249/98) che tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Nessuno viene sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Delle sanzioni disciplinari si terrà debito conto nell'assegnazione del voto di condotta; una singola infrazione disciplinare di non particolare gravità non influirà sulla valutazione del profitto.

La responsabilità è personale. La sanzione è pubblica. Della sanzione viene data formale comunicazione allo studente e alla famiglia.

Articolo 13 Comportamenti che costituiscono mancanze ai doveri degli studenti	Articolo 14 Sanzioni disciplinari	Articolo 15 Organo competente ad irrogarle	
1) Mancata osservanza delle norme che regolano il funzionamento dell'istituto:			
1.1 Reiterati ingressi in ritardo (cfr. art 3)	Registrazione sul registro di Classe - Nota disciplinare Comunicazione telefonica e/o scritta alla famiglia	Docente Dirigente Scolastico Coordinatore di classe	
1.2. Reiterato ritardo nella giustificazione delle assenze (cfr. art 2)	Registrazione sul registro di Classe - Nota disciplinare Comunicazione telefonica e/o scritta	Docente Dirigente Scolastico	
	alla famiglia - Registrazione sul registro di Classe - Nota disciplinare	Coordinatore di classe	
1.3. Uscita dalle aule non autorizzata	Registrazione sul registro di Classe - Nota disciplinare	Docente Coordinatore di classe Dirigente Scolastico	
1.4. Uscita dall'istituto non autorizzata	Sospensione da 3 a 10 gg.	Consiglio di Classe	
2) Mancanza di rispett	o per la scuola come struttura e dei b	eni in essa contenuti	
2.1. Utilizzo non corretto degli ambienti scolastici e delle attrezzature della scuola	Registrazione sul registro di Classe – Nota disciplinare	Docente Coordinatore di classe Dirigente Scolastico	
	Sospensione da 1 a 4 giorni Risarcimento del danno	Consiglio di Classe Dirigente Scolastico	
2.2 Manomissione di documenti scolastici;	Registrazione sul registro di Classe – Nota disciplinare	Docente Coordinatore di classe Dirigente Scolastico	
	Sospensione da 1 a 4 giorni	Consiglio di Classe	
2.2 Danni prodotti alle suppellettili / all'edificio / alle attrezzature	Registrazione sul registro di Classe – Nota disciplinare	Docente Dirigente Coordinatore di classe Scolastico	
	Sospensione da 1 a 4 giorni	Consiglio di Classe	
	Risarcimento del danno	Dirigente Scolastico	
2.3 Danni che creano situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone	Sospensione da 5 a 15 giorni	Consiglio di Classe	
3) Azioni e comportamenti che introducono turbativa e discontinuità nel processo educativo			



Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado Liceo scientifico-Liceo classico-Liceo linguistico-Liceo musicale



regolare svolgimento delle	Registrazione sul registro di Classe – Nota disciplinare	Docente Dirigente Scolastico	
	Se reiterati sospensione da 1 a 3 giorni	Consiglio di Classe	
	Se reiterati sospensione da 1 a 3 giorni	Consiglio di Classe	
3.2 Azioni finalizzate al tentativo di copiare durante le verifiche scritte		Docente Coordinatore di classe Dirigente Scolastico	
	Sospensione da 1 a 4 giorni	Consiglio di Classe	
3.3 - Infrazione divieto di fumo (cfr. art. 6)	Registrazione sul registro di Classe Nota disciplinare	Docente Dirigente Scolastico	
- Utilizzo non autorizzato di telefoni cellulari e/o altri dispositivi elettronici atti alla comunicazione durante le ore di lezione (cfr. art. 7)	Registrazione sul registro di classe Ritiro temporaneo del dispositivo – Nota disciplinare Convocazione dei genitori – Nota disciplinare	Docente Coordinatore di classe Dirigente Scolastico	
	Se reiterato sospensione da 1 a 3 giorni	Consiglio di Classe	
dispositivi di qualunque genere per la ripresa fotografica, video e audio (cfr. art 7)		Docente Dirigente Scolastico Coordinatore di classe	
	_	Dirigente Scolastico	
4)	Se reiterato sospensione da 1 a 5 giorni Managara di rignetta nei confunti della i	Consiglio di Classe	
4) Mancanza di rispetto nei confronti delle persone Registrazione sul registro di Classe Docente			
4.1. Comportamenti scorretti con espressioni verbali e/o gesti che connotino mancanza di rispetto nei confronti dei docenti, degli alunni e del personale scolastico		Dirigente Scolastico	
	Convocazione dei genitori	Docente Coordinatore di classe Dirigente Scolastico	
	Sospensione da 3 a 10 giorni	Consiglio di Classe	
4.2. Comportamenti aggressivi nei confronti dei docenti, degli alunni e del personale scolastico.	Registrazione sul registro di Classe Nota disciplinare	Docente Dirigente Scolastico	
		Docente Coordinatore di classe Dirigente Scolastico	
	Sospensione da 5 a 15 giorni	Consiglio di Classe.	

Le fattispecie indicate nell'articolo 13 troveranno la loro applicazione anche in situazioni di didattica trasferita (Visite guidate, lezioni itineranti, viaggi di istruzione, viaggi studio, scambi culturali, Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento - ex Alternanza Scuola Lavoro).

In presenza di note disciplinari individuali e/o di classe, il Consiglio di Classe si riserva la possibilità di impedire agli alunni, individualmente o in gruppo, la partecipazione a visite di istruzione o adattività didattiche particolari che comportino uscite dall'istituto e allungamento della giornata scolastica.



Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado Liceo scientifico-Liceo classico-Liceo linguistico-Liceo musicale



Articolo 16 - Organo di Garanzia interno alla scuola: funzioni

L'organo di Garanzia, ai sensi del DPR 235/07 (art. 2 che modifica l'art. 5 del DPR 249/98), decide in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari, dalle più lievi fino all'allontanamento entro 15 gg. dalla comunità scolastica; decide in merito ai conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, circa il rispetto dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e circa l'applicazione del regolamento d'Istituto.

La composizione dell'Organo di garanzia prevede la rappresentanza di tutte le componenti della comunità scolastica.

L'Organo di garanzia è costituito da.

- Dirigente Scolastico: presidente;
- un membro effettivo ed un membro supplente: nomina del Commissario Straordinario tra la componente docente della Scuola secondaria di II grado,
- un membro effettivo ed un membro supplente: nomina del Commissario Straordinario in seno al Collegio degli Educatori (per i soli alunni semiconvittori),
- un membro effettivo ed un membro supplente: eletto dai genitori durante lo svolgimento delle elezioni degli altri organi collegiali interni alla scuola;
- un membro effettivo ed un membro supplente: eletto tra gli alunni della scuola.

Durante la costituzione dei seggi per l'elezione della componente genitori e della componente alunni in seno ai consigli di classe, i membri della Commissione elettorale rendono note la lista di alunni e la lista di genitori che si sono dichiarati disponibili a ricoprire l'incarico per il successivo triennio.

I candidati sono votati dai genitori e dagli alunni aventi il diritto di voto, in occasione dell'elezione dei rappresentanti di classe, nei giorni definiti dall'Istituzione.

Qualora uno dei membri effettivi sia parte in causa in una deliberazione dell'Organo di Garanzia, è sostituito dal membro supplente.

L'organo assume le sue funzioni subito dopo la prima riunione e, nel rispetto della sua autonomia e indipendenza, provvede in tale occasione a definire le proprie modalità di funzionamento.

In merito alle impugnazioni di sanzioni disciplinari determinate agli alunni dagli organi competenti, si rimanda alla normativa vigente (D.P.R n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento che apporta modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e sgg.

Articolo 17- Organo di Garanzia Regionale

Avverso le deliberazioni dell'Organo di Garanzia interno alla scuola, o in assenza di queste per mancata pronuncia, si può proporre ricorso all'Organo Regionale di Garanzia per violazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 249/98 con successive modifiche e integrazioni del DPR. 235/2007).

La competenza a decidere sulla legittimità del provvedimento disciplinare spetta al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Il termine per la proposizione del reclamo è di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

PARTE QUINTA: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DELLE ASSEMBLEE, DEL COMITATO STUDENTESCO

Per le scuole annesse ai Convitti Nazionali si è ancora in attesa della legislazione che regolamenti il Consiglio di Istituto. In questo periodo i poteri del Consiglio di Istituto sono esercitati da un Commissario Straordinario, nominato dalla Direzione Regionale. In occasione dell'approvazione dei piani di dimensionamento, con la C.M. n. 192 del 3 agosto 2000, il M.P.I. comunicava che, per gli Istituti comprensivi sia di scuole dell'obbligo che di scuole secondarie superiori, come è il caso delle scuole annesse al Convitto Nazionale di Bari, si dovesse procedere alla



Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado Liceo scientifico-Liceo classico-Liceo linguistico-Liceo musicale



nomina di un Commissario straordinario (ai sensi dell'art. 9 del Decreto Interministeriale 28/5/1975), in attesa delle istruzioni che il Ministero si riservava di diramare e che

La C. M. n. 77 del 27 agosto 2009, conferma la C.M. n. 71 del 4 settembre 2008: "non potranno effettuarsi le elezioni del Consiglio d'Istituto nelle istituzioni scolastiche che comprendono al loro interno sia scuole dell'infanzia, primaria e/o secondaria di I grado sia scuole secondarie di II grado. Nelle istituzioni in discorso, pertanto, continuerà ad operare il Commissario straordinario."

Articolo 18 - Funzionamento degli altri Organi Collegiali.

Per quanto riguarda gli altri organi collegiali si rinvia alla normativa vigente.

Articolo 19 - Assemblee dei Genitori

I genitori degli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola (art. 42 D.P.R. 416/74).

Le assemblee dei genitori possono essere di Classe o di Istituto (art. 45 D.P.R. 416/74).

I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe possono esprimere o promuovere forme associative finalizzate a organizzare eventi e/o esperienze culturali che valorizzino l'intera comunità educante. Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'Istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordate di volta in volta con il Dirigente Scolastico.

L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di Classe o, qualora non risultino eletti oppure gli eletti abbiano rinunciato, dalla maggioranza dei genitori della classe. L'assemblea di Istituto è convocata della maggioranza dei rappresentanti di classe nella componente Genitori.

Il Dirigente Scolastico, constatata la validità della richiesta, autorizza la convocazione ed i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione all'albo, rendendo noto anche l'Ordine del Giorno.

L'assemblea si svolge al di fuori dell'orario delle lezioni. È facoltà dell'assemblea eleggere un proprio Presidente e darsi un proprio regolamento. In relazione al numero dei partecipanti e della disponibilità dei locali, l'assemblea di Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.

All'assemblea di classe o di Istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell'Istituto.

Articolo 20 - Assemblee studentesche

Gli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola (art. 42 D.P.R. 416/74).

Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Le assemblee studentesche possono essere d'Istituto o di Classe.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgsl. 297/1994, i rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Commissario straordinario.

L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta dei rappresentanti di Istituto, previa consultazione del Comitato Studentesco o del 10% degli studenti. La raccolta delle firme per la convocazione dell'assemblea deve rispettare la libertà di decisione dei singoli studenti e deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico.

L'Ordine del Giorno e la data dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente Scolastico e per conoscenza al Responsabile di Settore **almeno sette giorni prima** e la convocazione della stessa deve essere disposta con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data della sua effettuazione, per evidenti ragioni organizzative sia della scuola che degli studenti.

Non può essere tenuta durante le ore di lezione più di un'assemblea d'Istituto al mese a partire dalla seconda ora di lezione (ore 9.00), nel limite massimo delle ore delle lezioni antimeridiane di una giornata.



Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado Liceo scientifico-Liceo classico-Liceo linguistico-Liceo musicale



Non è consentito, inoltre, utilizzare nel mese o nei mesi successivi le ore eventualmente non utilizzate per le assemblee nei mesi precedenti.

È consentita, invece, un'altra assemblea mensile d'Istituto nei locali della scuola, ma al di fuori dell'orario scolastico: la realizzazione di tale assemblea è subordinata alla disponibilità dei locali, per cui la durata della stessa va concordata col Dirigente Scolastico.

Alle assemblee d'Istituto svolte durante le ore di lezione possono partecipare, su richiesta dei promotori dell'assemblea, esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. I nominativi degli esperti devono essere indicati unitamente agli argomenti da inserire all'Ordine del Giorno e la loro partecipazione deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico. Non possono essere tenute con la partecipazione degli esperti più di quattro assemblee all'anno.

L'assemblea di Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento; l'ordinato svolgimento dell'assemblea deve essere assicurato dal Comitato Studentesco, se costituito, o dal Presidente dell'assemblea stessa. Il Dirigente Scolastico o un suo delegato ha potere di intervento durante lo svolgimento dell'assemblea, qualora venga constatata l'impossibilità di un ordinato svolgimento della stessa, oltre che nell'eventualità di impedimento dell'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Qualora l'assemblea per tali motivi venisse sospesa dal Dirigente Scolastico, gli allievi sono tenuti a rientrare nelle proprie aule per riprendere l'attività didattica.

In relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali, l'assemblea d'Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele. La richiesta di un'assemblea articolata per classi parallele deve essere presentata al Dirigente Scolastico contestualmente all'O.d.G. e alla data di effettuazione; trattandosi di una particolare forma di svolgimento dell'assemblea d'Istituto, è quindi soggetta alla stessa normativa.

Non può essere tenuta alcuna assemblea né d'Istituto né di classe nel mese conclusivo delle lezioni. Il Dirigente Scolastico e gli insegnanti hanno diritto di assistervi, ma non obbligo di partecipazione né obbligo di vigilanza e responsabilità per fatti che possono accadere durante le assemblee.

Ai docenti, di conseguenza, anche se assistano alle assemblee, non può essere affidata alcuna forma di vigilanza né attribuita alcuna responsabilità per culpa in vigilando.

L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei rappresentanti di classe o della maggioranza degli alunni della classe. La richiesta deve essere comunicata preventivamente al Dirigente Scolastico e al Docente Coordinatore di Settore e/o al Docente Coordinatore di Classe con l'indicazione della data, dell'O.d.G., delle due ore durante le quali le lezioni saranno sospese e dell'assenso dei docenti coinvolti.

L'assemblea di classe durante le ore di lezione può avere luogo una sola volta al mese nel limite di due ore di lezione. È consentito svolgere una seconda assemblea di classe al mese al di fuori dell'orario scolastico, subordinatamente alla disponibilità dei locali, per cui la durata e la data della stessa va concordata preventivamente con il Dirigente Scolastico.

È facoltà dell'Assemblea eleggere un proprio Presidente e darsi un proprio regolamento.

Circa il potere di intervento del Dirigente Scolastico o di un suo delegato o del docente dell'ora, vale quanto già scritto a proposito dell'assemblea d'Istituto.

Gli studenti si impegneranno ad alternare nel corso dell'anno i giorni della settimana in cui svolgere le assemblee studentesche (sia di classe sia di Istituto) e, per le assemblee di classe, a curare che le ore utilizzate siano il più equamente possibile ripartite tra le lezioni delle diverse discipline curricolari. Non può essere tenuta alcuna assemblea né d'Istituto né di classe nel mese conclusivo delle lezioni. Il Dirigente Scolastico e gli insegnanti hanno diritto di assistervi, ma non obbligo di partecipazione né obbligo di vigilanza e responsabilità per fatti che possono accadere durante le assemblee.

Ai docenti, di conseguenza, anche se assistano alle assemblee, non può essere affidata alcuna forma di vigilanza né attribuita alcuna responsabilità per culpa in vigilando.

Articolo 21 - Commissione mista per il regolamento e la disciplina



Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado Liceo scientifico-Liceo classico-Liceo linguistico-Liceo musicale



Il presente regolamento scolastico è stato formulato da una Commissione mista formata, oltre che dal Dirigente Scolastico, dai collaboratori del Dirigente Scolastico, dal Coordinatore di Settore, dai Referenti dei dipartimenti disciplinari e dal Commissario Straordinario.

PARTE SESTA DISPOSIZIONI FINALI

Disposizioni finali.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le vigenti disposizioni di legge. Il presente regolamento, elaborato dalla Commissione mista per il regolamento e la disciplina, di cui all'art. 21 del presente regolamento, è stato approvato con delibera del Collegio dei Docenti e del Commissario Straordinario.

Tutti i membri della Comunità scolastica sono tenuti a rispettare le norme in esso contenute. Tale regolamento entra in vigore dal primo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale.

Eventuali modifiche al regolamento possono essere proposte esclusivamente da almeno tre membri della Commissione mista per il regolamento e la disciplina all'atto del suo insediamento entro e non oltre il collegio dei docenti deputato all'approvazione del presente documento.

Approvato con delibera del Commissionario Straordinario